



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 23 giugno 2021.

Art. 27. Lavoro Agile

I. Azienda e OO.SS. si sono attivate nel tempo nella ricerca di soluzioni di flessibilità organizzativa che consentano di lavorare in tempi e spazi diversi attraverso l'uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati; ciò anche alla luce delle grandi trasformazioni sociodemografiche, ambientali e tecnologiche che hanno determinato una spinta a livello globale nell'individuazione di nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

II. Il ricorso al Lavoro Agile per i dipendenti del Gruppo Poste Italiane è stato in una prima fase introdotto in via sperimentale e, anche alla luce degli esiti della sperimentazione medesima, è stato progressivamente incrementato, in coerenza con l'evoluzione culturale in materia di flessibilizzazione del lavoro. Con gli accordi sindacali sottoscritti nel tempo, le Parti hanno, infatti, inteso confermare la valenza dell'istituto quale modello organizzativo strutturale, che permette di coniugare - anche come strumento di welfare - la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali e di tutelare nel contempo i dipendenti che si trovano in particolari condizioni di fragilità, nel rispetto della produttività aziendale, anche in un'ottica di maggiore focalizzazione degli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati, alla luce della reciproca e flessibile disponibilità che caratterizza l'istituto. In proposito, Azienda e OO.SS. si danno reciprocamente atto della rilevanza dei principi sin qui condivisi nell'ambito della contrattazione aziendale (e, in particolare, dell'intesa del 18 dicembre 2020), che costituiscono un riferimento comune nella definizione della disciplina del Lavoro Agile.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane

. Il Lavoro Agile costituisce pertanto uno strumento utile per l'Azienda anche in termini di complessivo incremento dell'efficienza produttiva, che consente di favorire il consolidamento di modalità di funzionamento organizzativo e di impiego delle persone rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la limitazione degli spostamenti casa lavoro - con riduzione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, di quelli personali, del traffico - favorendo anche l'abbattimento delle emissioni di CO₂; inoltre, tale modalità di lavoro consente di contenere i costi sostenuti dall'Azienda, anche relativi ai consumi energetici, per effetto della minor presenza del personale presso i luoghi di lavoro, con eventuali effetti positivi in termini di razionalizzazione degli spazi aziendali.

IV. Le Parti convergono quindi sull'opportunità di definire, in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivisa, la regolamentazione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, dandosi atto che il medesimo costituisce una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

V. Azienda e Organizzazioni Sindacali si danno atto della centralità del ruolo del lavoratore e del management, nonché della necessità che l'Azienda supporti il personale nello sviluppo dell'attitudine al cambiamento e nell'acquisizione continua di nuove competenze

e di sempre maggiori livelli di autonomia; a tal fine, assume particolare rilevanza l'orientamento dei processi aziendali alla collaborazione e all'interazione tra lavoratori che, anche per effetto del reciproco e proficuo scambio, si sentano costantemente valorizzati. In tal senso, si rende necessario, da un lato, garantire un'adeguata formazione a tutti i lavoratori, ivi inclusi quelli che ricoprono ruoli di responsabilità, che li sostenga nel cambiamento - tecnico e tecnologico, oltre che culturale - connesso all'implementazione dell'istituto in parola e, dall'altro, agevolare, anche attraverso tale strumento, il benessere psicofisico dei lavoratori, in un'ottica di welfare circolare.

VI. Attesa la continua evoluzione normativa dell'istituto, nel confermare il Lavoro Agile quale nuova modalità organizzativa stabilmente adottata, le Parti convengono di disciplinare la regolamentazione del Lavoro Agile secondo i seguenti principi:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane

a) il Lavoro Agile sarà applicabile, su base volontaria, ai dipendenti delle Società del Gruppo Poste Italiane in coerenza con i criteri definiti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti;

b) il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e dai Responsabili di Struttura;

c) l'adesione al Lavoro Agile avverrà telematicamente, nell'ambito della quale ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell'assistenza sindacale, in coerenza con le modalità già definite tra Azienda e OO.SS. nell'ambito della contrattazione aziendale in materia di Lavoro Agile;

d) saranno valutate con particolare attenzione, in applicazione dei condivisi principi in tema di "accomodamento ragionevole" le richieste di attivazione del Lavoro Agile da parte di dipendenti per i quali ricorrano particolari esigenze di carattere personale o familiare riconducibili alle fattispecie individuate dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti in materia;

e) il luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, individuato dalla lavoratrice/dal lavoratore in coerenza con i requisiti previsti dalle Intese sindacali in materia, costituirà sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, anche in itinere, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 23 della Legge n. 81/2017; a tale ultimo proposito, Azienda e OO.SS. condividono l'opportunità di monitorare l'evoluzione giurisprudenziale e amministrativa, al fine di valutare l'adozione di eventuali misure integrative. Resta fermo il diritto del lavoratore alle tutele riconosciute dagli artt. 208 e 209 della suindicata Legge n. 81/2017 in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, nel pieno rispetto della complessiva disciplina di cui alla citata Legge o alle successive previsioni legali;

f) con riferimento al diritto alla disconnessione, la prestazione in regime di Lavoro Agile sarà resa con

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane e modalità idonee a consentire il bilanciamento tra le esigenze personali e quelle lavorative, anche con riferimento alla disattivazione degli strumenti di lavoro una volta completata la prevista prestazione lavorativa giornaliera, in coerenza con quanto stabilito dalla vigente contrattazione aziendale o dalle successive intese in materia;

g) alle lavoratrici/ai lavoratori in regime di Lavoro Agile saranno garantite le medesime opportunità - anche in termini di sviluppo e di crescita professionale - nonché un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicato nei confronti dei dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno

dell'Azienda, in coerenza con il principio di non discriminazione sotteso alla disciplina legale dell'istituto;

h) nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede nonché alla riservatezza, segretezza e diligenza, nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti e delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane; le Parti si danno atto che, in ragione delle peculiari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro connesse al regime di Lavoro Agile, l'esercizio del potere direttivo e di controllo avverrà nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi incluso l'art. 4 della Legge n. 300/70 (controllo da remoto);

i) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile non modifica i principi definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva relativamente al sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettivi.

VII. Nel rispetto ed in coerenza con i principi di cui al comma precedente, Azienda e OO.SS. convengono infine di rinviare alla contrattazione aziendale di cui all'art. 2, comma I lett. B) del presente CCNL, la disciplina di specifici e peculiari aspetti del Lavoro Agile anche relativi a:

- a) modalità di adesione;
- b) durata e termini dell'accordo individuale;
- c) luogo e strumentazione utilizzata per l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali del datore di lavoro;
- d) arco temporale di svolgimento della prestazione lavorativa;
- e) sicurezza del lavoro;
- f) modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- g) trattamento economico e normativo.

Pertanto, anche in considerazione della continua evoluzione della materia, per la complessiva ed organica regolamentazione del Lavoro Agile trova applicazione quanto previsto dagli accordi aziendali tempo per tempo vigenti.